



La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA
DATA *MOTU PROPRIO*

NORMAS NONNULLAS

DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO PP. XVI

SU ALCUNE MODIFICHE ALLE NORME RELATIVE
ALL'ELEZIONE DEL ROMANO PONTEFICE

Con la Lettera apostolica *De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis*, data *Motu Proprio* a Roma l'11 giugno 2007 nel terzo anno del mio Pontificato, ho stabilito alcune norme che, abrogando quelle prescritte al numero 75 della Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* promulgate il 22 febbraio 1996 dal mio Predecessore il Beato Giovanni Paolo II, hanno ristabilito la norma, sancita dalla tradizione, secondo la quale per la valida elezione del Romano Pontefice è sempre richiesta la maggioranza dei due terzi di voti dei Cardinali elettori presenti.

Considerata l'importanza di assicurare il migliore svolgimento di quanto attiene, pur con diverso rilievo, all'elezione del Romano Pontefice, in particolare una più certa interpretazione ed attuazione di alcune disposizioni, stabilisco e prescrivo che alcune norme della Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* e quanto io stesso ho disposto nella summenzionata Lettera apostolica siano sostituite dalle norme che seguono:

n. 35. "Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall'elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione."

n. 37. "Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si

attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l'inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l'inizio dell'elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall'inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all'elezione.”

n. 43. “Dal momento in cui è stato disposto l'inizio delle operazioni dell'elezione, fino al pubblico annuncio dell'avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della *Domus Sanctae Marthae*, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l'autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.

L'intero territorio della Città del Vaticano e anche l'attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l'elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l'aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla *Domus Sanctae Marthae* al Palazzo Apostolico Vaticano.”

n. 46, 1° comma. “Per venire incontro alle necessità personali e d'ufficio connesse con lo svolgimento dell'elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell'assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con otto Cerimonieri e due Religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.”

n. 47. “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell'elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell'elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.”

n. 48. “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull'estensione del giuramento da prestare, prima dell'inizio delle operazioni dell'elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo

debito dovranno pronunciare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:

Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l'elezione del Sommo Pontefice.

Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l'ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l'elezione medesima.

Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica.»

Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangelisti, che tocco con la mia mano.»

n. 49. “Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell'elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della presente Costituzione, per l'inizio del Conclave tutti i Cardinali converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l'opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva *pro eligendo Papa* (19). Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della stessa Costituzione.”

n. 50. “Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del *Veni Creator* l'assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell'elezione. Parteciperanno alla processione il Vice Camerlengo, l'Uditore Generale della Camera Apostolica e due membri di ciascuno dei Collegi dei Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, dei Prelati Uditori della Rota Romana e dei Prelati Chierici di Camera.”

n. 51, 2° comma. “Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l'autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all'interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l'aiuto dall'esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.”

n. 55, 3° comma. “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede

Apostolica.”

n. 62. “Aboliti i modi di elezione detti *per acclamationem seu inspirationem e per compromissum*, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente *per scrutinium*.”

Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti.”

n. 64. “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare *pre-scrutinio*, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri – richiamati intanto nell’Aula insieme col Segretario del Collegio dei Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie – i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità *Infirmarii*, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli Scrutatori, degli *Infirmarii* e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da *Infirmarii*, gli altri tre da Revisori.”

n. 70, 2° comma. “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.”

n. 75. “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.”

n. 87. “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: *Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice?* E appena ricevuto il consenso, gli chiede: *Come vuoi essere chiamato?* Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.”

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Questo documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione su *L'Osservatore Romano*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di febbraio, nell'anno 2013, ottavo del mio Pontificato.

BENEDICTUS PP. XVI

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana